

COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 19/04/1975.

ART. 1 – Istituzione del servizio

Il Comune di Civezzano istituisce il servizio di assistenza domiciliare agli anziani, in attuazione della L.P. 19/08/1973 n. 28.

ART. 2 – Scopo e fini del servizio

Trattasi di un servizio a carattere socio – sanitario attuato con lo scopo precipuo di offrire a domicilio dell'utente una serie di prestazioni domestiche vere e proprie e in senso lato, di prestazioni infermieristiche e sociali.

Non si tratta ancora di un servizio globale ma pur sempre di un servizio destinato a coprire alcuni principali bisogni (pulizia del personale e dell'ambiente, lavanderia, terapia iniettiva, massaggi, medicazioni, servizio sociale).

Tale servizio ha lo scopo di offrire agli anziani e invalidi la possibilità di una alternativa, tra l'entrare in una casa di riposo e rimanere inserito nel proprio ambiente senza eccessivi disagi o paure.

ART. 3 – Utenti del servizio

Del servizio di assistenza domiciliare usufruiranno le persone che si trovino nella seguente condizione:

- a) anziani non autosufficienti che vivono senza parenti in grado di aiutarli;
- b) persone inabili, ammalate, invalidi o incapaci di essere autosufficienti nelle loro necessità domestiche primarie;
- c) membri di nuclei familiari nei quali viene a mancare la gestione dell'andamento della casa;
- d) ammalati o anziani bisognosi di prestazioni medico-infermieristiche eseguibili anche a domicilio.

La legge provinciale n. 28 del 19 agosto 1973, all'art. 2 dice:

“Gli anziani possono fruire dei servizi ad essi destinati indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali. Agli stessi servizi possono accedere anche persone inabili o in stato di bisogno”.

Sono dunque possibili utenti le persone fisicamente non autosufficienti, prive dell'apporto assistenziale della famiglia, o comunque insufficiente, che con l'appoggio di una assistenza esterna possono continuare a vivere nel proprio ambiente.

Fino a quando il servizio non sarà nella possibilità di coprire tutti i bisogni della Comunità è giocoforza operare una selezione in base ad una diagnosi socio-economica-sanitaria eseguita dall'Assistenza Sociale in collaborazione con i Sanitari, sentito anche il parere dei rappresentanti di quartiere o di frazione.

ART. 4 - Organi: Commissione Comunale dei Servizi Sociali

E' istituita la Commissione Comunale dei Servizi sociali presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai seguenti membri:

- a) Assessore alle Attività Sociali;
- b) Ufficiale Sanitario;
- c) Presidente, o membro dallo stesso delegato, del Comitato E.C.A.;
- d) 3 membri eletti dalla assemblea degli anziani per favorire la autogestione del servizio;
- e) 4 membri eletti dal Consiglio Comunale, col sistema di attribuzione e votazione vigente per l'elezione dei rappresentanti del Comune in seno al Comprensorio dell'Alta Valsugana.

ART. 5 - Funzioni della Commissione Comunale dei Servizi Sociali

La Commissione Comunale decide sugli interventi, programma e promuove lo sviluppo del servizio, coordinandolo con le iniziative di altri enti; ogni intervento comportante spese a carico del Comune dovrà essere approvato dallo stesso.

ART. 6 - Personale addetto al servizio

Il personale del centro di assistenza agli anziani consta di:

- 1) un'assistente sociale;
- 2) un'infermiera professionale;
- 3) assistenti familiari.

ART. 7 - Collaboratori volontari

Per lo svolgimento del servizio l'amministrazione potrà avvalersi e promuovere la collaborazione di volontari, coordinati dalla assistente sociale responsabile del servizio.

ART. 8 - Organizzazione del servizio

La sovrintendenza sanitaria è affidata all'Ufficiale sanitario.

La direzione tecnica è affidata ad un'assistente sociale.

L'assistenza medica sarà effettuata dai medici curanti degli assistiti.

Il personale preposto al servizio verrà assunto in rapporto alle esigenze del servizio, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annuali e nel rispetto delle norme di legge che disciplinano le assunzioni in genere.

L'onere per il personale addetto al servizio di assistenza domestica e sociale sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

In seguito alla richiesta del servizio da parte dell'utente, l'Assistente sociale si presenterà al domicilio dello stesso per una prima diagnosi del bisogno.

In caso di accettazione verrà predisposto un calendario settimanale con indicati gli accessi dell'infermiere, dell'assistente familiare e dell'Assistente sociale.

In un giorno della settimana da fissare, l'equipe si riunirà per una messa a punto dell'organizzazione e per la predisposizione del servizio nella settimana successiva, comunicando tempestivamente ad ogni singolo utente eventuali variazioni di servizio.

ART. 9 - Prestazioni

Le prestazioni erogabili dal servizio sono:

- a) assistenza sociale:
 - valutazione dei tipi di servizi necessari e delle prestazioni professionali che si ritengono più indicate, attraverso la predisposizione di un piano di trattamento;
 - trattamento dei casi per la parte di competenza dell'assistente sociale;
 - sostegno morale degli anziani;
 - svolgimento di pratiche amministrative nell'interesse dell'anziano presso Enti ed Istituzioni;
 - valutazioni del livello culturale ed intellettuale al fine di stimolare al massimo le capacità potenziali e residue dei soggetti, onde favorire la loro partecipazione alla vita familiare e sociale ed alle attività culturali e di svago adatte ad ogni singolo individuo;
 - prevedere il trasporto degli assistiti anche in luoghi o circoli ricreativi o culturali;
 - prevedere il trasporto degli assistiti in ospedale per accedere a terapie curative specialistiche.
- b) assistenza medico-infermieristica:
 - assistenza medica generica;
 - periodica visita medico-geriatrica;

- controllo ed assistenza infermieristica, diretti a prevenire, entro i limiti del possibile, l'insorgere di malattie nell'anziano;
 - attività informativa diretta a conseguire una corretta educazione sanitaria, alimentare ed igienica;
 - cure fisiche per la rieducazione funzionale e terapie domiciliari;
- c) assistenza domestica:
- pulizia dell'assistito, dell'abitazione, lavatura della biancheria personale;
 - preparazione dei pasti nel domicilio dell'assistito;
 - svolgimento di eventuali incarichi o commissioni fuori del domicilio dell'assistito;
 - accompagnamento all'esterno degli anziani non autosufficienti.

Le precise disposizioni al personale sanitario saranno impartite dall'Ufficiale sanitario con un ordine di servizio al fine di adeguare costantemente le esigenze di carattere qualitativo e quantitativo alle reali necessità.

Le precise disposizioni al personale di assistenza domestica saranno impartite dalla direzione tecnico-amministrativa del servizio.

ART. 10 - Gratuità delle prestazioni

Il servizio di assistenza domiciliare viene prestato a titolo gratuito, salvi i diritti di rivalsa.

ART. 11 - Erogazione delle prestazioni

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare saranno erogate fino a che perdureranno le condizioni che hanno determinato l'ammissione del servizio.

ART. 12 - Preparazione del personale

L'Amministrazione del personale promuoverà, con i mezzi ritenuti più opportuni, la preparazione del personale addetto al servizio di assistenza domiciliare.

ART. 13 - Modalità per l'assunzione del beneficio

Le prestazioni di assistenza domiciliare saranno determinate su istanza di parte, ovvero promosse da Enti Assistenziali: in quest'ultimo caso, sarà necessario il consenso degli interessati.

Le richieste di servizi saranno sottoposte all'esame della Commissione Comunale dei Servizi che deciderà, previo parere tecnico dell'assistente sociale e dell'Ufficiale sanitario, quando necessiti assistenza medica ed infermieristica, in ordine all'accoglimento o meno delle medesime.

I casi urgenti saranno decisi dal Sindaco o da suo delegato, salvo ratifica da parte della Commissione dei Servizi.